

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MUNGARI, PASTORE, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1999**

---

Norme in materia di razionalizzazione dell’utilizzo delle scorte e di recupero di operatori delle Forze di polizia destinati ad attività amministrative e logistiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - È oramai improcrastinabile una nuova politica della sicurezza volta alla difesa del cittadino sempre più aggredito ed impaurito da delinquenti e criminali. Tale nuova strategia, tuttavia, non può essere avviata se non si favorisce preventivamente un maggior impegno delle Forze dell'ordine limitandone e sfoltondolo l'impiego nei compiti di scorta, nelle attività amministrative, logistiche e burocratiche, non di polizia attiva. Attualmente, infatti, gran parte del personale delle Forze di polizia è disperso in attività che ne impediscono il suo impiego nei servizi di istituto. Senza il recupero di questo personale, qualsiasi riforma non consentirà risultati positivi, proprio perché ciò che manca sul territorio è la rete preventiva ed investigativa sufficiente, a causa della carenza del personale. Il numero di operatori del ramo investigativo è altrettanto insufficiente per l'espletamento dei compiti di indagine, anche a causa della dispersione di operatori delle Forze di polizia in attività non di istituto. Il personale al quale sono affidati compiti operativi, inoltre, svolge male il suo servizio a causa della scarsa consistenza numerica e del rischio elevato della sua attività; ri-

schio elevato, peraltro, dovuto proprio all'insufficienza del personale.

È per questi motivi che riteniamo doveroso ridurre sensibilmente l'uso delle scorte, limitandole esclusivamente alle due massime cariche dello Stato, e facendo rientrare il personale presso le amministrazioni di relativa appartenenza.

Il presente disegno di legge prevede poi che tutto il personale delle Forze di polizia impiegato in attività amministrative, eccedente il 7 per cento del totale del personale di ogni singola Forza di polizia, sia destinato ad attività operative di polizia attiva, ad esclusione dei lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia.

Tutto il personale delle Forze di polizia impiegato in attività di controllo a guardia di istituzioni, nazionali e locali, di uffici giudiziari e di abitazioni private è destinato, inoltre, ad attività operative di polizia attiva.

Il personale appartenente alle Forze di polizia adibito alla guida di autovetture di Stato (cosiddette «auto blu») deve rientrare, infine, presso le amministrazioni di relativa appartenenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Uso della scorta)*

1. L'uso della scorta a carico dello Stato è consentito unicamente al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

### Art. 2.

#### *(Censimento di uomini e mezzi destinati alle scorte)*

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia penitenziaria e le amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia, gli uomini ed i mezzi destinati alla scorta per la difesa e la sicurezza di amministratori pubblici, collaboratori di giustizia, magistrati e di ogni altra persona anche se non rivesta alcuna carica pubblica.

2. Entro e non oltre trenta giorni dalla fine del censimento di cui al comma 1, il personale destinato alla scorta deve rientrare presso le amministrazioni di relativa appartenenza.

### Art. 3.

#### *(Recupero di operatori delle Forze di polizia destinati ad attività amministrative e logistiche)*

1. Tutto il personale delle Forze di polizia impiegato in attività amministrative ec-

cedente il 7 per cento del totale del personale di ogni singola Forza di polizia è destinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività operative di polizia attiva, ad esclusione dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1999, n. 68.

2. Tutto il personale delle Forze di polizia impiegato in attività di controllo a guardia delle istituzioni, nazionali e locali, di uffici giudiziari e di abitazioni private è destinato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività operative di polizia attiva.

#### Art. 4.

1. Il personale appartenente alle Forze di polizia adibito alla guida di autovetture di servizio in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici, fatti salvi i casi di ineludibili motivi di sicurezza, deve rientrare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le amministrazioni di relativa appartenenza.